



COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 14
DEL CONSIGLIO DEI SINDACI
DI DATA 30/7/2026

OGGETTO

**APPROVAZIONE TARIFFE AI FINI DELLA TARIFFA SUI
RIFIUTI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2026.**

L'anno duemilaventisei addì trenta del mese di luglio alle ore 17:30 nella sede della Comunità delle Giudicarie in Tione di Trento, si è riunito il Consiglio dei Sindaci della Comunità delle Giudicarie.

Assiste il Segretario Generale dott. Michele Carboni.

Il dott. Giorgio Butterini assume la presidenza, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio dei Sindaci a deliberare sull'oggetto su indicato.

OGGETTO APPROVAZIONE TARIFFE AI FINI DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2026.

IL CONSIGLIO DEI SINDACI

Dato atto che, con la Legge provinciale 6 luglio 2022, n. 7, è stata approvata la normativa relativa alla riforma istituzionale delle Comunità di Valle.

Considerato che, l'articolo 15 della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, come modificato dalla normativa sopra richiamata, prevede che, sono organi della comunità:

- a) il consiglio dei sindaci;
- b) il presidente;
- c) l'assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo.

Preso atto che il nuovo articolo 16 della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, come modificato dalla normativa sopra richiamata, prevede che *"1 Il consiglio dei sindaci è formato dal presidente e dai sindaci dei comuni appartenenti alla comunità. Il consiglio è organo d'indirizzo e controllo. Il consiglio dei sindaci approva i bilanci, i regolamenti e i programmi della comunità; individua gli indirizzi generali e ne cura l'attuazione; adotta ogni altro atto sottopostogli dal presidente; esercita le altre funzioni attribuitegli dallo statuto. 2 Il consiglio opera attraverso deliberazioni collegiali, che approva a maggioranza degli aventi diritto; in caso di parità prevale il voto del presidente"*.

Considerato che con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 22 del 20 novembre 2024, è stato approvato il nuovo Statuto della Comunità delle Giudicarie, includendo anche le modifiche introdotte dalla riforma istituzionale approvata con la L.P. 7/2022

Dato atto che, a seguito delle elezioni amministrative del 4 maggio 2025, con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 11 del 12 giugno 2025 è stato nominato il Presidente della Comunità delle Giudicarie, dott. Giorgio Butterini e che lo stesso si qualifica come legale rappresentante della stessa, presiede il Consiglio dei Sindaci e l'Assemblea per la Pianificazione Urbanistica e lo Sviluppo.

VISTO la delibera del Consiglio dei Sindaci n. 33 di data 18 dicembre 2025 ad oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026 - 2028 della Comunità delle Giudicarie".

VISTO che il Consiglio dei Sindaci con delibera n. 34 di data 18 dicembre 2025, in base a quanto disposto dall'articolo 162 del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs 267/2000, ha provveduto all'approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2026 – 2028 della Comunità delle Giudicarie.

VISTO il Decreto del Presidente n. 151 di data 29 dicembre 2025 ad oggetto: "Art. 169 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. -Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2026 - 2028- Individuazione degli atti di gestione ed attribuzione delle competenze del bilancio finanziario 2026 - 2028".

VISTO il nuovo regolamento di contabilità della Comunità delle Giudicarie approvato con deliberazione consigliere n. 05 di data 23 aprile 2026 avente oggetto "Modifiche regolamento di contabilità della Comunità delle Giudicarie";

Considerato che il Rendiconto 2025 della Comunità delle Giudicarie è stato approvato con delibera del Consiglio dei Sindaci n. 02 dd. 23.04.2026, immediatamente eseguibile.

PRESO atto che tutti i comuni delle Giudicarie hanno rinnovato la delega alla Comunità delle Giudicarie, attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione rep. 946/2023, approvata in data 25 ottobre 2022 dal Consiglio della Comunità delle Giudicarie con Deliberazione n. 5, avente ad oggetto "trasferimento volontario del servizio pubblico locale del ciclo dei rifiuti ivi compresa la relativa Tariffa Puntuale Corrispettiva di Igiene Ambientale", la completa gestione del ciclo dei rifiuti;

RICHIAMATA la deliberazione Assembleare n. 6 dd. 7 febbraio 2012, avente per oggetto: "Approvazione del Regolamento per l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale", modificata con i successivi provvedimenti Assembleari e l'ultima versione approvata in data odierna 30.07.2026 con Delibera del Consiglio dei Sindaci n. 13.

PREMESSO che con decorrenza 1° gennaio 2012, in attuazione di quanto disposto dalle deliberazioni sopra richiamate la Comunità deve provvedere all'istituzione della tariffa, in ambito unico, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 22/1997 e del relativo regolamento approvato con D.P.R. .27 aprile 1999 n. 158, in sostituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui al Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e s.m.;

CONSIDERATO che tale "sistema tariffario", commisurato alla quantità di rifiuti non differenziati prodotta, si pone nella filosofia e nei principi del corrispettivo sinallagmatico di cui all'articolo 238 del Decreto Legislativo 152/2006 - Codice dell'ambiente – che qualifica espressamente la tariffa alla stregua di corrispettivo;

VISTO l'articolo 14, comma 33, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122 il quale stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 238 del Decreto Legislativo 152/2006 si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. In tal senso il Ministero delle Finanze, con circolare n. 3/DF del 11 novembre 2010, ha espresso il parere che la TIA debba continuare ad essere assoggettata all'IVA. Anche l'Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Trento – su istanza di interpello proposta dal Consorzio dei comuni trentini, ha confermato l'assoggettabilità ad IVA della tariffa. Tali determinazioni rilevano ai fini del calcolo dei costi del servizio;

RICHIAMATO l'art. 238 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (norme in materia ambientale) che istituisce la nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (tariffa integrata ambientale);

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili.

CONSIDERATO che la richiamata legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705.

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI.

PRESO ATTO che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 702 della citata legge 147/2013, il quale in materia di IUC prevede che "Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."

CONSIDERATO che il citato art. 52, del D.lgs n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie.

VISTO il vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI.

PREMESSO CHE:

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e prevede che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. Detti costi desunti dal Piano Finanziario, sia per la quota fissa, che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macro classi di utenze, domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dallo stesso D.P.R. n. 158/99:

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

RICHIAMATA la deliberazione dell'ARERA¹ n. 443/2019/R/RIF, del 31 ottobre 2019, con la quale è stato adottato un nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), che definisce i criteri di riconoscimento - nell'elaborazione del Piano Economico Finanziario (PEF) - dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio per il periodo 2018-2021, al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale.

CONSIDERATO che:

a) con deliberazione n. 363/2021/R/RIF, del 3 agosto 2021, l'ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF.

b) con successiva delibera n. 397/2025/R/RIF del 5 agosto 2025, l'ARERA ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), relativo al terzo periodo regolatorio 2026-2029, per la definizione delle entrate tariffarie, nonché delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento.

c) con determina n. 1/DTAC/2025 del 7 novembre 2025 l'ARERA ha altresì proceduto alla approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché alla approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative.

DATO ATTO che in forza dei richiamati provvedimenti - sub lett. b) e c) - dell'ARERA, con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 12 di data 30.07.2026 è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) della tassa rifiuti "TARI" per il terzo periodo regolatorio 2026-2029", quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe.

RITENUTO quindi di poter procedere all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026 sulla base del PEF 2026-2029.

RILEVATO che il comma 651 della citata Legge n. 147/2013 prevede che *"651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"*.

RILEVATO inoltre che il successivo comma 652, prevede che *«652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1....omissis.»*.

DATO ATTO che ai fini della semplificazione del calcolo delle tariffe TARI la Comunità non ha adottato la deroga di cui al comma 652 come sopra richiamato, tralasciando di considerare i coefficienti di cui al D.P.R. n. 158/1999, e pertanto, per la determinazione delle tariffe, applica il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR).

ATTESO che l'articolo 7 del MTR-3 stabilisce che fino alla decorrenza della disciplina introdotta con la deliberazione 396/2025/R/RIF, a carico dell'utenza finale - a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e da quelle relative alle componenti di costo fisso - sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente ed i corrispettivi in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. n. 158/99.

DATO ATTO che per la gestione della TARI occorre quindi tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;

- la determinazione delle tariffe pur partendo da dati che provengono dal PEF - predisposto secondo il metodo MTR-3 elaborato da ARERA, che riporta i dati economici per tutto il terzo periodo regolatorio - assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999.

PRESO ATTO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nell'allegato piano economico finanziario (P.E.F.) per gli anni 2026-2029, predisposto secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), sulla base degli schemi tipo approvati con determina ARERA n. 1/2025.

RICHIAMATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs n. 152/2006.

RICHIAMATA la deliberazione dell'ARERA 18 gennaio 2022 del 15/2022/R/RIF in materia di "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e il relativo allegato a "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (di seguito: TQRIF).

DATO ATTO che le fatture (documento di riscossione) che verranno emesse per la riscossione della TARI, dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA e ss.mm.ii. in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza.

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche.

RICHIAMATO il decreto del Presidente di "Approvazione della carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani".

DATO ATTO che la carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani prevede che per la fruizione del servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti su chiamata *"la gratuità o meno del servizio, le relative esenzioni e/o riduzioni, e le modalità per effettuare il pagamento sono deliberate annualmente dal Consiglio Comunale nella Deliberazione tariffaria"*.

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006.

DATO ATTO che:

a) con le tariffe che vengono approvate è assicurata, ai sensi dell'articolo 1 comma 654, della legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

b) le tariffe TARI da applicare per l'anno 2026, determinate in conformità alle disposizioni citate, risultano indicate negli allegati alla presente deliberazione;

c) sull'importo della TARI deve essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, come previsto dall'art. 1 comma 666, della legge n. 147 del 27/12/2013, nella misura del 5%² come (V. Decreto del Presidente della Provincia di Brescia Decreto del Presidente N.241/2024 del 21 ottobre 2024);

d) In attuazione della delibera dell'ARERA del 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/RIF³ e successive modificazioni, su tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva devono essere applicate le seguenti "componenti perequative unitarie":

- la componente UR1,a, è pari a 0,10 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;
- la componente UR2,a, è pari a 1,50 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi.
- la componente UR3,a pari a 6 €/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti.

RICHIAMATO il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24 di adozione del *“Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate”* (in Gazz. Uff. del 13 marzo 2025, n. 60).

CONSIDERATO CHE:

- a) la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
- b) i coefficienti utilizzati per il calcolo della tariffa per le singole categorie di utenze sono stati fissati nel rispetto del criterio legale della capacità di produzione dei rifiuti previsto dal D.P.R. n. 158/1999 in misura non superiore ai valori massimi (vedasi le linee guida per l'elaborazione delle tariffe predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in <http://www.finanze.gov.it/>) come risulta dalla allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo TARI, per le utenze domestiche e non domestiche (allegato A);
- c) ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 (e del regolamento per l'applicazione della TARI), per il finanziamento a copertura tariffaria delle ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659 è previsto un apposito stanziamento di bilancio la cui copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale della Comunità.

RITENUTO, per le esposte motivazioni, di approvare gli allegati formanti parte integrante e sostanziale del presente atto, contenenti gli elementi di calcolo necessari per la determinazione delle tariffe di riferimento per ogni tipologia di utenza unitamente al quadro riepilogativo delle tariffe della TARI per l'anno 2026.

RITENUTO di dover stabilire per il versamento della TARI 2026 un numero di rate pari a 2 (due).

DATO ATTO che le fatture (documento di riscossione) che verranno emesse per la riscossione della TARI, dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA e ss.mm.ii. in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza.

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia.

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

RICHIAMATO l'art. 37 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 che aggiunge il comma 19-bis all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, disponendo che *“19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani”*.

VISTO l'art. 1, comma 683, della legge 147/2013 il quale dispone che *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le*

tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”.

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i che stabilisce che gli Enti Locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario - riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale - e prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (omissis.....) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.*

VISTO l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.*

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2024 (in G.U. Serie Generale n. 2 del 03.01.2025) con il quale è stato disposto il differimento al 28 febbraio 2025 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 degli enti locali.

VISTO l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, e successive modificazioni⁴, il quale prevede che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine **del 31 luglio di ciascun anno**. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”.*

Dalla Comunità, la quale espone i seguenti costi al lordo delle detrazioni:

	2025	2026
Totale PEF	<u>6.922.668</u>	<u>7.117.003</u>

mentre i valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI, risultano:

	2025	2026
Totale Quadro Tariffario	<u>6.923.800</u>	<u>7.117.003</u>
Parte Variabile	5.442.878	4.483.730
Parte Fissa	1.480.922	2.633.302

VISTI gli allegati prospetti contenenti le tariffe per l'anno 2026 formulate nella parte fissa e variabile sia per utenze domestiche e non domestiche;

VISTO e richiamato l'art. 27 del Regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti approvato con delibere del Consiglio dei Sindaci n. 13 d.d. 30.07.2026 ad oggetto "Violazioni e penalità" nel quale viene stabilito un importo minimo e un importo massimo di sanzione rispetto alle denunce e alle dichiarazioni, con la presente si ritiene applicare per l'anno 2026 "IL MINIMO" per tutte le fattispecie.

Evidenziamo che il presente provvedimento è urgente ed obbligatorio per legge.

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i, nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI.
- la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «*disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*».

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dal Funzionario Responsabile del Finanziario ed in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000).

Ritenuto opportuno, dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 183 c. 4 approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2, al fine di poter procedere ad attivare le procedure necessarie.

Visto:

- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto della Comunità delle Giudicarie;

Con votazione espressa come indicato nell'allegato parte integrante di questo atto, il cui esito è stato proclamato dal Presidente, giusta verifica degli scrutatori designati in apertura di seduta.

DELIBERA

1) di approvare per le motivazioni esposte in premessa narrativa la Tariffa di Igiene Ambientale (TARI), relativamente all'anno 2026, per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

2) di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, approvato con delibera del Consiglio dei Sindaci n. 12 del 30 luglio 2026 per il periodo 2026/2029;

3) di approvare conseguentemente, per l'anno 2026 la tariffa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di quelli di qualunque natura o provenienza giacenti sulle

strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, determinata sulla base delle risultanze del Piano finanziario di cui al punto precedente, nelle misure indicate dagli allegati:

- Allegato a) Piano finanziario
 - Allegato b) Tabella riparto piano finanziario;
 - Allegati C1 e C2 Tabelle determinazione tariffe quota non domestiche e domestiche;
 - Allegati D1 e D2 Tabelle svuotamenti minimi non domestiche e domestiche;
 - Allegati E1, E2 ed E3 Tabelle svuotamenti massimi APSP – Tessili Sanitari – Pannolini figli <2 anni;
 - Allegati F1 e F2 Tabelle quote spazzamento e oneri accessori dei Comuni e relativo riparto
- costituenti parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario annualità 2026;

5) di applicare per l'anno 2026 "IL MINIMO" per tutte le fattispecie dell'art. 27 del Regolamento per 30.07.2026 ad oggetto "Violazioni e penalità" nel quale viene stabilito un importo minimo e un importo massimo di sanzione rispetto alle denunce e alle dichiarazioni;

6) di fissare al 1° gennaio 2026 la decorrenza dell'applicazione delle tariffe di cui al presente provvedimento;

7) di dare atto che la tariffa determinata con il presente provvedimento è di natura corrispettiva, ai sensi del disposto dal comma 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ammette la possibilità per i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale, di prevedere con regolamento, l'adozione, in luogo del tributo sui rifiuti (TARI), di una tariffa avente natura corrispettiva, applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ed è da assoggettare quindi ad IVA nella misura di legge, e da quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dd. 20 aprile 2017;

8) di dare atto che:

a) sull'importo della TARI deve essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, come previsto dall'art. 1 comma 666, della Legge n. 147/2013, nella misura del 5%⁵ (V. Decreto del Presidente della Provincia di Brescia Decreto del Presidente n. 233 / 2025 del 17/10/2025).

b) In attuazione della delibera dell'ARERA del 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/RIF⁶ e successive modificazioni, su tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva devono essere applicate le seguenti "componenti perequative unitarie":

- la componente UR1,a, è pari a 0,10 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;
- la componente UR2,a, è pari a 1,50 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi.
- la componente UR3,a pari a 6 €/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti.

9) Di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 3° comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, in considerazione della necessità di contenere i termini di approvazione del rendiconto 2021;

10) Di dare atto che, avverso la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 5 del C.E.L., approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, è ammessa opposizione, da presentare al Consiglio dei Sindaci della Comunità entro il periodo di pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 entro 120 giorni e giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

---000*000---

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

dott. Giorgio Butterini
f.to digitalmente

IL SEGRETARIO

dott. Michele Carboni
f.to digitalmente